



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

23/2014
Febbraio/08/2014 (*)
Napoli 14 Febbraio 2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 14 gennaio 2014, ha definito le modalità di compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

Successivamente, con nota n°13917 del 31 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il relativo modello di versamento "F24 Crediti PP.AA" da utilizzare, appunto, per la compensazione delle somme dovute.

Il Decreto del 14 gennaio 2014 del Ministero dell' Economia e Finanze, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 1 della L. n. 64/2013 (*id*: "sblocca - debiti") ha introdotto la possibilità di **pagamento dei debiti da accertamento** tributario **mediante compensazione con i "crediti certificati"**.

Con tale previsione normativa è, pertanto, possibile **utilizzare i "crediti certificati"**, ovvero i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti Pubblici Nazionali, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, in **compensazione con eventuali debiti da accertamento tributario.**

Si tratta, in particolare, di debiti derivanti da:

- **accertamento con adesione**, compresa la **definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione**, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- **acquiescenza** ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- **definizione agevolata delle sanzioni** ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- **conciliazione giudiziale** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- **reclamo e mediazione** ai sensi dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

I pagamenti dei debiti da accertamento tributario sono considerati perfezionati solo utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, indicando gli **estremi identificativi della certificazione del credito** che si intende utilizzare in compensazione, estremi che sono **attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione**.

I crediti utilizzati in compensazione, dovranno, quindi, **risultare da apposita certificazione** rilasciata da parte dell'Ente debitore, attraverso la **piattaforma elettronica** di certificazione gestita dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, essi **non dovranno essere oggetto di richiesta di pagamento** in forma diversa alla Pubblica Amministrazione, ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente.

La certificazione recherà, altresì, la **data di pagamento del credito** certificato, dalla quale sarà possibile la compensazione.

Il soggetto titolare del debito, da accertamento tributario, **dovrà necessariamente coincidere**, attraverso il codice fiscale, **con il soggetto titolare del credito** risultante dalle relative certificazioni.

I crediti, appositamente certificati potranno essere spesi in compensazione **solo mediante modello F24**, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle entrate, ricevuto il pagamento, trasmetterà, tempestivamente, **alla piattaforma elettronica** di certificazione, sempre in modalità telematica, **le informazioni** contenute nei modelli F24 telematici

ricevuti, **al fine di attivare tutte le verifiche** del rispetto delle condizioni relative alla compensazione dei crediti certificati.

In applicazione delle novità descritte, **l'Agenzia delle Entrate**, con nota n° 13917, **ha approvato, il 31 gennaio, il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA"** da utilizzare, appunto, per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il modello "F24 Crediti PP.AA." prevede il campo "numero certificazione credito", nella sezione "ERARIO", ove indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.

Il documento precisa, altresì, che nel caso in cui una delle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello "F24 Crediti PP.AA." sono considerati come non avvenuti. In questo caso, il soggetto che ha trasmesso telematicamente il modello "F24 Crediti PP.AA." viene informato tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso il sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Si precisa che, **il citato provvedimento dell'A.d.E.** contiene, per gli opportuni approfondimenti, in allegato:

- **Il Modello di versamento** F24 Crediti PP.AA.;
- Le **Specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli **intermediari**;
- Le **Specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte dei **contribuenti**;
- **Il Modello di quietanza** di versamento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN